

**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TRAMITE SITO WEB DELL'AMMINISTRAZIONE**

I

Autorità giudiziaria adita ed estremi del ricorso:

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – SEDE DI ROMA

R.G. 6869/2019 – Sezione I - bis

Ricorrente: Signor Simone Rossi C.F. RSSSMN88E24H501Y, rappresentato e difeso dall'Avv. Alberto Marchetti (Codice Fiscale MRCLRT64H03F158U; Telefax 06/69271611; P.E.C. avvocatoalbertomarchetti@legalmail.it), presso il cui Studio in Roma, Via Ovidio, 20 è elettivamente domiciliato

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dip. Vigili del fuoco e soccorso pubblico

II

Estremi dei provvedimenti impugnati:

Decreto DM N. 67, del 22.02.2019, notificato in data 05.03.2019, emesso dal Direttore Centrale del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per gli Affari Generali del Ministero dell'Interno, con il quale il ricorrente è stato escluso dal “concorso pubblico per titoli ed esami, ad 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco” bandito con decreto dipartimentale n. 5140 del 06 novembre 2008, nonché del verbale n. 13 del 13 febbraio 2019 con il quale la Commissione medica incaricata dell'accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali ha espresso il giudizio di non idoneità del ricorrente per “Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 02/10 – OS 01/10) D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f), punto 1”, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso, ivi compreso, ove occorra, il verbale del 28.1.2019.

III

Motivi di ricorso

DIRITTO

I) VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C. 1, LETTERA F), PUNTO 1. DEL D.M. 11/03/2008, N. 78. ERRORE E FALSA APPLICAZIONE - DIFETTO E CARENZA DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Da quanto narrato e documentato emerge in tutta evidenza come l'esclusione del ricorrente risulti esclusivamente dal sintetico giudizio espresso dalla Commissione medica che, all'esito della visita del Sig. Rossi in data 13 febbraio 2019 ha lapidariamente asserito che lo stesso sarebbe risultato non idoneo per “Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 02/10 – OS 01/10) D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c. 1, lettera f), punto 1.”.

Il tutto, peraltro, senza alcuna indicazione della tipologia degli accertamenti asseritamente eseguiti e, men che meno, delle modalità di esecuzione.

La veridicità oggettiva di tale assunto emerge dalla semplice lettura del verbale del 13.2.2019, rilasciato in copia al ricorrente a seguito di apposita istanza di accesso, laddove difetta la menzione: i) della tipologia di accertamenti eseguiti e, ii) delle modalità di esecuzione di detti accertamenti.

*Ebbene, se queste sono le premesse in fatto della vicenda, non potrà sfuggire all'On. TAR come il giudizio finale addotto dalla Commissione sia un giudizio palesemente illegittimo, ma non in forza di una qualsiasi opinione che il ricorrente intende proporre sotto il profilo medico-clinico e destinata a sovrapporsi a quella della Commissione; bensì perché è evidente e incontrovertibile che la Commissione è incorsa in una svista, o abbaglio di fatto (non dissimile, per consistenza ontologica, dall'errore revocatorio che in materia processuale è disciplinato dall'art.395 c.p.c.), nel senso cioè che l'organo procedente **ha dato per esistente un fatto (ossia, il deficit dell'acutezza visiva) che, dalla semplice lettura dei successivi referti diagnostici e clinici prodotti dal ricorrente semplicemente non esisteva (e non esiste).***

Infatti, i risultati delle molteplici ulteriori visite oculistiche eseguite dal ricorrente immediatamente dopo la conoscenza del giudizio della commissione medica qui impugnato, confermano la tesi che il giudizio censurato sia stato frutto di un abbaglio della Commissione.

In particolare, il ricorrente solo pochi giorni dopo l'esclusione impugnata e la ricezione del verbale di visita medica che avrebbe riscontrato il deficit dell'acutezza visiva, ha effettuato ben tre visite mediche specialistiche di cui due presso strutture pubbliche aderenti al Servizio Sanitario Nazionale presso la Regione Lazio ed una visita specialistica privata al fine di certificare in capo a sé la sussistenza di un visus naturale pari a 10/10 in ciascun occhio.

Risultati, plurimi, tutti convergenti fra di loro e assolutamente contrastanti con le risultanze della Commissione medica, la quale viceversa gli ha attribuito (come detto, per un evidente errore) un rilevantissimo deficit dell'acutezza visiva che sarebbe risultata di solo 02/10 per l'occhio destro ed addirittura di 01/10 per l'occhio sinistro.

L'irragionevolezza del giudizio, l'illogicità nonché la carenza e contraddittorietà intrinseca di motivazione che lo connotano, emergono d'altra parte anche dalla circostanza che, come già sopra evidenziato, dal contenuto del verbale impugnato non è dato rilevare quali indagini cliniche, strumentali e di laboratorio sarebbero state eseguite sul ricorrente al fine di emettere il giudizio di inidoneità in questione.

II) DOMANDA DI SOSPENSIONE.

Il ricorso è fondato e sarà certamente accolto, atteso che tutti i provvedimenti impugnati sono evidentemente viziati per le ragioni su illustrate.

Esiste, tuttavia, anche un rilevantissimo profilo di periculum in mora, cui il ricorrente sarebbe irreparabilmente soggetto, qualora non venisse medio tempore preliminarmente ammessa e disposta idonea misura cautelare al riguardo che, sospendendo gli effetti della impugnata non idoneità all'esito degli accertamenti sanitari, consenta al ricorrente di effettuare il corso di formazione, il cui auspicato superamento gli permetterà di essere inserito nel ruolo del Corpo dei vigili del fuoco.

L'urgenza, oltre che presente in re ipsa, deriva anche dalla circostanza che la graduatoria nella quale è presente il ricorrente è in via di esaurimento, così che vi è il rischio che, in mancanza di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio il diritto del ricorrente a vedersi assunto verrebbe definitivamente caducato.

Viceversa l'ammissione con riserva al prossimo corso di formazione la cui durata è di circa 30 giorni sarebbe pienamente utile allo scopo.

Tuttavia, in considerazione:

a) della palese sussistenza di un abbaglio nella stesura del referto medico posto a fondamento del giudizio di inidoneità verso il ricorrente;

b) della assoluta inequivocabilità ed equivalenza dei dati emergenti dai successivi referti per come prodotti nel presente giudizio;

c) della presenza degli altri vizi di violazione di legge, illogicità e contraddittorietà dedotti anche in via subordinata,

appaiono sussistere tutti gli estremi per l'adozione di una sentenza in forma abbreviata di accoglimento del ricorso ex art.60 c.p.a.

P.Q.M.

Si chiede che l'On. TAR voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, adottare la pronuncia cautelare richiesta e comunque annullare (anche ai sensi dell'art.60 c. p. a.), in tutto e/o in parte qua, gli atti indicati in epigrafe e in parte motiva; disporre, ai sensi dell'art.34 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., le misure idonee a permettere al ricorrente la partecipazione al prossimo corso di formazione entro il termine utile per rientrare fra gli ammessi al ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per l'utile inizio dell'attività.

Con ogni statuizione consequenziale, anche in ordine a spese e onorari di giudizio.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si precisa che il valore del presente procedimento è indeterminabile e rientra nella materia del pubblico impiego con C.U. pari a euro 325,00.

Allegati come da indice del fascicolo di produzione.

Roma, 03 maggio 2019 Avv. Alberto Marchetti

IV

La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del 27.1.2020 n.1115, al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati.

Roma, 25.02.2020

Avv. Alberto Marchetti